

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	22
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo e il sottosegretario per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato al Bollettino Giunte e Commissioni del 20 aprile 2010*), iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile. Avverte che prima di procedere alla eventuale illustrazione degli emendamenti ed all'espressione dei pareri ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che già nel

corso dell'esame preliminare aveva chiesto la sospensione dell'*iter* legislativo in attesa della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge avente ad oggetto la medesima materia disciplinata dal provvedimento in esame. Considerato che oramai il preannunciato disegno di legge è sostanzialmente pronto nel suo contenuto e che è prossima la sua presentazione alla Camera dei deputati, rappresenta l'opportunità di rinviare l'esame dell'Assemblea rispetto alla data già fissata. Ciò consentirebbe alla Commissione di tenere conto anche del lavoro svolto dal Governo su una materia tanto delicata quanto quella della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Conclude sottolineando come la sua richiesta non abbia alcun intento dilatorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede all'onorevole Vietti, in qualità sia di relatore che di rappresentante del gruppo che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, di rappresentare la propria posizione in merito alla richiesta del Governo.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, dopo aver rilevato che la richiesta appena formulata dal sottosegretario gli era stata già rappresentata per le vie brevi dal Ministro della giustizia, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea a condizione che non si tratti di un rinvio *sine die* ma circoscritto in tempi brevi. Ricorda a tale proposito che il provvedimento in esame è stato da lui presentato all'inizio della legislatura e che la Commissione ne ha avviato l'esame il 18 dicembre 2008. Inoltre osserva che questo ha ad oggetto una materia che, come è stato evidenziato anche nell'audizione del professor Andrea Zoppini, è da tempo all'attenzione della dottrina. Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge, ricorda che questa è il risultato del lavoro di due commissioni ministeriali istituite l'una da un

Governo di centrodestra l'altra da un Governo di centrosinistra. Si chiede pertanto quale possa essere l'ulteriore apporto del Governo, anche considerato che gli uffici legislativi del Ministero della giustizia sono oggi sicuramente più attenti a questioni di diritto penale sostanziale o processuale anziché alle questioni inerenti al diritto civile, come ad esempio la disciplina delle associazioni. Tuttavia, auspicando che non vi siano in futuro ulteriori richieste di rinvio dell'esame in Assemblea, ribadisce la propria adesione alla richiesta del sottosegretario.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere la richiesta del sottosegretario nonché l'auspicio del relatore affinché non vi siano ulteriori rinvii dell'esame del provvedimento una volta che sia stato inserito nel calendario dell'Assemblea. Ritiene, in particolare, che la materia della proposta di legge in esame sia particolarmente importante e delicata e che, quindi, richieda un serio approfondimento anche alla luce del disegno di legge del Governo di prossima presentazione.

Donatella FERRANTI (PD), in considerazione di quanto è emerso dal dibattito, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi appena svolti ed in particolare della circostanza che anche il gruppo dell'UdC è favorevole ad un rinvio da parte dell'Assemblea dell'esame della proposta di legge n. 1090, il cui inserimento nel calendario dell'Assemblea è stato chiesto dal medesimo gruppo, assicura che scriverà al Presidente della Camera per chiedere che l'Assemblea esamini il predetto provvedimento nel mese di giugno. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e sospende la seduta al fine di procedere all'esame degli atti comunitari ed alla seduta in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.25.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Giacomo Caliendo ha presentato i dati richiesti nelle scorse sedute da deputati di maggioranza e opposizione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra i dati forniti rilevando che solo per alcuni uffici non è stato ancora possibile raccogliere le informazioni richieste.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver ricordato che da notizie di stampa risulta l'intenzione del Governo di presentare un decreto legge di medesimo contenuto del disegno di legge in esame, ritiene che i gruppi contrari al trasferimento in sede legislativa del medesimo disegno di legge dovrebbero rivedere la propria posizione anche al fine di tenere in ambito esclusivamente parlamentare l'esame delle questioni oggetto del disegno di legge. Inoltre, sottolinea come il mancato trasferimento in sede legislativa del disegno di legge in esame determini necessariamente un eccessivo ritardo dell'approvazione dello stesso anche nel caso in cui questo dovesse essere calendarizzato dall'Assemblea nella prima settimana di maggio, come lei auspica. Osserva che, trattandosi di un provvedimento non contingibile in ragione del suo contenuto, l'approvazione da parte dell'Assemblea avverrebbe necessariamente in un mese successivo rispetto a quello nel quale si avvia l'esame in Assemblea. Tutto ciò contrasta con la drammatica situazione delle carceri italiane caratterizzata da un sovraffollamento che ha oramai da tempo superati i limiti di umana tollerabilità. A

tale proposito sottolinea come una delle ragioni per le quali i detenuti sono costretti a rimanere in cella anche per 22 ore in un giorno sia la carenza di personale penitenziario, la quale nel periodo estivo, a causa delle ferie, sarà ancora maggiore. Conclude ribadendo l'invito ai gruppi di acconsentire al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, sottolineando l'esigenza che il provvedimento sia approvato definitivamente dalle Camere in tempi utili affinché la situazione di drammatico sovraffollamento delle carceri possa iniziare a trovare una soluzione prima dell'estate.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO smentisce le notizie di stampa secondo le quali vi sarebbe l'intenzione del Ministro della giustizia di presentare al Preconsiglio dei Ministri una bozza di decreto legge avente ad oggetto le medesime disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, rilevando come tale passaggio procedurale non sarebbe necessario in considerazione del fatto che il predetto disegno di legge è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Per quanto per ora non vi sia l'intenzione di adottare il predetto decreto legge, sottolinea tuttavia la gravità della situazione delle carceri che il disegno di legge in esame affronta pur non mirando a risolvere definitivamente. Ribadisce quindi l'esigenza di approvare il testo urgentemente, come consentirebbe solamente il trasferimento del medesimo all'esame in sede legislativa. A tale proposito sottolinea come la gravità del sovraffollamento nelle carceri abbia raggiunto livelli tali che non consentono di ritardare ulteriormente, in vista dell'estate, l'approvazione del testo.

Soffermandosi su alcune critiche avanzate nel corso del dibattito in Commissione al provvedimento in esame, osserva che in realtà non vi è alcun rischio di indulto mascherato, ritenendo, anche sulla base della sua esperienza personale di magistrato, che non vi sia il rischio concreto che i detenuti sottoposti per

pochi mesi agli arresti domiciliari evadano commettendo un reato punito rigorosamente.

In relazione agli effetti sulla popolazione carceraria delle disposizioni in materia di detenzione domiciliare, ribadisce quanto già dichiarato nella precedente seduta sulla impossibilità di valutare quanti detenuti beneficerebbero della nuova misura, la quale a regime si dovrebbe comunque applicare a circa 2.000 detenuti.

Dichiara di non comprendere l'assoluta contrarietà manifestata dall'onorevole Di Pietro alla introduzione nell'ordinamento del nuovo istituto della messa alla prova, che peraltro costituisce oggetto di una proposta di legge presentata dal gruppo dell'Italia dei Valori. Ritiene che su questo istituto si possa discutere per quanto attiene alla normativa di dettaglio ovvero alla scelta di considerarlo applicabile ad un medesimo soggetto per più di una volta, ma non si dovrebbero esprimere tutte quelle perplessità di fondo che sono state da taluno sollevate. A tale proposito ritiene che con l'apporto costruttivo di tutti i gruppi si possa arrivare ad una disciplina della messa alla prova condivisa ed efficace.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver ribadito che il proprio gruppo non è contrario al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge una volta che siano state approfondite le diverse questioni applicative che questo comporta, sottolinea come il disegno di legge non possa essere considerato in alcun modo come la soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, replicando all'onorevole Ferranti, ricorda che la questione delle carceri è affrontata dal Governo in maniera ben più articolata e complessa rispetto al provvedimento in esame, che costituisce un tassello, sicuramente importante, di un quadro di interventi di diversa natura. A tale proposito ricorda che il 18 aprile prossimo scade il termine per la presenta-

zione del Piano carceri che prevede la costruzione di 11.000 posti nelle carceri entro 18 mesi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il Piano carceri dovrà essere adeguatamente esaminato in sede parlamentare per poterne valutare l'efficacia ed accertare che non si traduca sostanzialmente in una attribuzione di poteri senza rispettivi controlli al Commissario straordinario. Sottolinea che nel frattempo la Commissione dovrà approfondire nel merito, anche attraverso audizioni, le diverse questioni connesse al provvedimento in esame.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge esprimendo forti perplessità sulla scelta del Governo di introdurre una nuova misura alternativa di detenzione anziché modificare la disciplina della detenzione domiciliare già prevista dalla legge Gozzini, eliminando tutta una serie di vincoli che i governi di centrodestra vi hanno posto negli anni a partire dalla cosiddetta legge ex Cirielli. Tra questi vincoli quello che impedisce di fatto una efficace applicazione della disciplina vigente della detenzione domiciliare è sicuramente quello relativo ai recidivi reiterati. Inviata quindi la Commissione a valutare l'opportunità di andare ad incidere sulla disciplina della detenzione domiciliare con l'obiettivo di consentirne una maggiore applicazione anche in relazione a coloro che debbano scontare meno di 12 mesi di reclusione.

Altra questione di fondo che deve essere affrontata è quella della mancata previsione di aumenti di organici a favore sia della magistratura di sorveglianza che del personale che a vario titolo opera nelle carceri. Tale scelta del Governo si contraddice con tutti quei nuovi compiti che a tali categorie vengono attribuite dal provvedimento in esame nonostante il sovraccarico di lavoro al quale queste sono sottoposte. A tale proposito rileva come ad esempio la detenzione domiciliare prevista dall'articolo 1 non sia applicabile automaticamente, ma richieda una relazione comportamentale del de-

tenuto che deve essere effettuata coinvolgendo i direttori delle carceri e coloro che seguono in prima persona il trattamento dei detenuti, come ad esempio gli educatori.

A suo parere vi sono poi anche delle contraddizioni tra la relazione di accompagnamento al disegno di legge e l'articolo del medesimo. Un esempio evidente di ciò riguarda il limite della recidiva reiterata che, secondo la relazione del Governo e quella dello stesso relatore, onorevole Papa, non sussisterebbe per la nuova misura di detenzione domiciliare, ma che invece, in ragione del richiamo all'articolo 47-ter della legge Gozzini effettuato dal comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, troverebbe di fatto applicazione anche per questa nuova misura. Sul punto invita il relatore ad effettuare un'attenta verifica.

Altra questione da affrontare è anche quella del braccialetto elettronico, il cui relativo contratto di fornitura scadrà il 2011. Osserva criticamente che questo, così come è oggi funzionante, non consente il collegamento satellitare che servirebbe a monitorare in ogni momento la reale posizione del detenuto.

Rileva altresì che la nuova disciplina della detenzione domiciliare non appare essere coordinata con alcune scelte legislative effettuate ultimamente dalla maggioranza di centrodestra. Si riferisce in particolare alla disciplina della esecuzione delle pene detentive prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale, in quanto non si terrebbe conto che il comma 9 del predetto articolo stabilisce una serie di ipotesi in cui non viene sospesa l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, quando non sia superiore a tre anni. Queste ipotesi previste dal comma 9, proprio perché non toccate dal disegno di legge, troverebbero applicazione anche per la nuova misura che questo mira a introdurre nell'ordinamento, riducendone fortemente la portata applicativa.

Conclude sottolineando come il provvedimento in esame, oltre ad essere ca-

rente sotto il profilo organizzativo in relazione al personale sia di magistratura che penitenziario, non possa essere considerato in alcun modo idoneo a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Problema che può essere risolto solo attraverso interventi strutturali adeguati.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei Valori al provvedimento in esame, sia per la parte relativa alla detenzione domiciliare sia per quella inerente alla messa alla prova.

Per quanto attiene alla detenzione domiciliare dichiara di non condividere assolutamente la scelta del Governo di far uscire dalle carceri, attraverso un provvedimento legislativo di carattere necessariamente generale ed astratto, coloro che a seguito di un processo siano stati condannati a scontare la pena detentiva in carcere. Ritiene che ciò costituisca un « indulto mascherato », in quanto, al contrario di quanto fisiologicamente dovrebbe avvenire, la scelta di non far scontare ad un determinato soggetto la pena entro le mura carcerarie viene fatta dal legislatore anziché dal giudice. Ritiene che solo quest'ultimo è in grado di stabilire se un determinato detenuto sia meritevole in concreto di beneficiare delle misure alternative.

In merito alle disposizioni sulla messa alla prova, sottolinea quanto la disciplina del disegno di legge sia inutile e dannosa. Evidenzia, in particolare, che in realtà l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati non viene raggiunto, in quanto questi comunque debbono svolgere le indagini preliminari e formulare un capo di imputazione. Inoltre, una volta sospeso il processo e sottoposto l'imputato al lavoro di pubblica utilità, vi dovranno essere dei soggetti pubblici preposti a controllare la correttezza dello svolgimento di tale lavoro nonché il rispetto dei vincoli apposti dal giudice. Osserva peraltro che il lavoro di pubblica utilità, così come delineato dal provvedimento in esame, sia uno strumento

poco utile, i cui effetti negativi sono sicuramente maggiori rispetto a quelli positivi. Anzi, in molti casi, ritiene che esso si tradurrà in una «finta misura» alla quale viene sottoposto un soggetto per beneficiare addirittura dell'effetto estintivo del reato. Rispetto ai benefici per la collettività, maggiori saranno sicuramente gli oneri che lo Stato dovrà accollarsi per controllare che il lavoro sia realmente svolto.

Per quanto attiene alla proposta di legge presentata dal suo gruppo in merito alla messa alla prova, osserva che questa si ispira a principi ben diversi rispetto a quelli che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame. Ad esempio, la proposta di legge del suo gruppo non prevede l'effetto della estinzione del reato, ma incide unicamente sulla esecuzione della pena.

Conclude ribadendo la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame e sottolineando come la questione carceraria possa essere risolta solo aumentando il personale che lavora nelle carceri nonché creando nuove strutture penitenziarie e non sottraendo alla discrezionalità del magistrato la scelta dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame affronti questioni estremamente complesse, invita la Commissione a tenere conto che attualmente la prescrizione dei reati costituisce una vera e propria forma di immunità. Di fronte a questa situazione il disegno di legge in esame, nella parte in cui introduce l'istituto della messa alla prova, rappresenta il male minore. Piuttosto si dovrebbe lasciare una maggiore discrezionalità al magistrato in merito all'applicabilità sia della messa alla prova che della nuova misura della detenzione domiciliare. Ricorda infine, come evidenziato dal rappresentante del Governo, che il disegno di legge rappresenta solo un tassello di un piano ben più complesso con il quale il Governo intende affrontare la que-

stione del sovraffollamento delle carceri. A tale proposito ricorda che in meno di due anni sono stati già costruiti circa 1700 posti nelle carceri e che nei prossimi 18 mesi se ne costituiranno altri 11 mila. Invita pertanto tutti i gruppi ad avere un atteggiamento propositivo che consenta di formulare un testo che possa affrontare in maniera adeguata la questione del sovraffollamento delle carceri, evitando comunque che dei delinquenti, che debbono scontare ancora mesi di detenzione, escano fuori dalle carceri per commettere gravi reati.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 aprile 2010.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver preannunciato la presentazione della richiesta di una serie di audizioni, sottolinea come la delega prevista dall'articolo 1 in relazione al riordino ed alla armonizzazione della normativa antimafia sia caratterizzata da una totale carenza di principi e criteri direttivi, i quali invece sono stati previsti in maniera sufficientemente dettagliata in relazione alla delega sulla riforma della disciplina delle misure di prevenzione. Ritiene che la denunciata carenza di determinatezza di principi e criteri direttivi sia tale da far sorgere seri e fondati dubbi sulla legittimità costituzionale del disegno di legge in esame. Sottolinea inoltre l'esigenza di verificare se il reale obiettivo del Governo sia quello di semplificare una serie di istituti e di documentazioni finalizzati al contrasto alla mafia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che i principi e i criteri direttivi di delega previsti dal provvedimento in esame sono stati individuati dal Governo sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni in relazione all'applicazione della normativa antimafia, stratificatasi nel tempo a seguito di interventi in molti casi dettati da situazioni emergenziali. Ribadisce quanto da lui già sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento circa l'esigenza di approvarlo in tempi celeri, secondo peraltro quanto richiesto da coloro che quotidianamente operano nel settore della lotta alla mafia.

In merito all'ultima obiezione dell'onorevole Ferranti dichiara che l'intenzione del Governo è quella di non semplificare gli istituti quanto piuttosto di renderli meno formalistici e maggiormente efficaci.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 marzo 2010.

Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver ricordato che la Camera dei Deputati nello scorso ottobre è stata prossima all'approvazione di un testo sull'omofobia formulato dalla Commissione giustizia pressoché all'unanimità dopo un lungo ed approfondito esame, ma che poi, per una serie di considerazioni certamente non giuridiche, questo è stato respinto dall'Assemblea, rileva come il tema dell'omofobia sia improvvisamente scomparso non tanto dall'agenda del Parlamento, quanto dal dibattito pubblica. La stessa opinione pubblica non sembra più percepire tale tema nella sua reale gravità ed attualità. Ritiene che tutto ciò sia dovuto ad una logica dell'emergenza che

ha caratterizzato la legislazione degli ultimi anni. Secondo questa logica un determinato tema, dopo essere percepito dalla collettività come un'emergenza, lascia il posto ad un altro tema, che viene considerato come l'unica emergenza sulla quale concentrarsi. Sotto il profilo meramente legislativo il risultato di questo modo di fare sono delle «leggi manifesto» che non hanno alcuna ricaduta sostanziale sulle gravi questioni che dovrebbero risolvere. In questa logica si è più attenti ad un generalizzato e sterile consenso piuttosto che alla reale efficacia che le leggi dovrebbero avere per risolvere gravi e spesso drammatici fenomeni. Considerato che anche il tema dell'omofobia si colloca in questo fenomeno, invita la Commissione a lavorare al fine di arrivare all'approvazione di un testo largamente condiviso che possa realmente contrastare un fenomeno discriminatorio che non può essere tollerato da una democrazia matura come è quella italiana. In una democrazia di tal senso il legislatore dovrebbe emanare delle norme dirette a prevenire i reati di discriminazione e ad educare le persone al rispetto ed alla integrazione del prossimo indipendentemente dal suo genere od orientamento sessuale. A queste disposizioni se ne dovrebbero poi aggiungere altre volte all'assistenza e alla cura delle vittime dei reati nonché alla rapidità dei processi e alla certezza della pena.

Sottolinea pertanto l'esigenza che sia approvata una legge contro l'omofobia che serva a colmare una grave lacuna dell'ordinamento italiano in merito ad un tema estremamente importante quale quello della lotta contro le discriminazioni che attengono al modo di essere di una persona.

Conclude, auspicando che i lavori della Commissione siano programmati in maniera tale che in tempi rapidi si possa pervenire all'approvazione della legge contro l'omofobia.

Federico PALOMBA, *presidente*, considerato che oramai da tempo è in corso l'esame preliminare delle proposte di legge abbinate in materia di lotto contro l'omo-

fobia, ritiene che vi siano le condizioni per adottare il testo base già dalla prossima settimana e quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, pur ritenendo urgente l'approvazione di una legge contro l'omofobia, sottolinea l'esigenza di non accelerare l'*iter* legislativo in Commissione qualora non vi siano ancora delle reali e concrete possibilità di addivenire ad un testo condiviso che possa essere approvato anche dall'Assemblea.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, rileva che il 1° febbraio 2010 è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali UE un'iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sull'ordine di protezione europeo (documento CO-PE n. 2/10).

Attraverso l'istituzione di un « Ordine di protezione europeo (OPE) », inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, si intende integrare la vigente normativa UE a tutela delle vittime di reati: emesso su richiesta della persona interessata, qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'OPE è riconosciuto, nello Stato membro di destinazione, il quale è tenuto a darne esecuzione in base alla sua legislazione nazionale.

La relazione che accompagna la proposta di direttiva, sottolinea come tutti gli Stati membri UE dispongano di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'efficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha adottate, lasciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione. La proposta di direttiva in esame intende colmare il predetto vuoto legislativo.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, il quale stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la relazione che accompagna la proposta sottolinea che, data la dimensione transnazionale del problema, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri. Per quanto riguarda il principio

di proporzionalità, la relazione sottolinea che la proposta di direttiva non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'UE, ma si limita ad introdurre un meccanismo basato sul reciproco riconoscimento che consenta di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro ad un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

In base alla proposta di direttiva (articolo 1) si intende per «ordine di protezione europeo» una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona. La relazione di accompagnamento specifica che l'ordine di protezione si riferisce alle misure adottate nel corso di un procedimento penale in senso lato (comprendente sia la fase precedente al giudizio che il procedimento propriamente detto e la fase di esecuzione) come anche alle misure adottate da organi giurisdizionali civili se la violazione della misura comporta conseguenze sul piano penale.

L'ordine di protezione europeo può essere emesso (articolo 2) in qualsiasi momento in cui la persona protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato membro. Condizione per l'emissione è che sia stata precedentemente adottata nello Stato di emissione una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta; obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione; obbligo di evitare contatti

con la persona protetta; divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere qualsiasi ordine di protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della direttiva (articolo 3).

Ciascuno Stato membro (articolo 4) è tenuto ad informare il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei. Tuttavia, gli Stati membri possono designare, quali autorità competenti, autorità non giudiziarie purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.

L'emissione dell'ordine di protezione europeo avviene (articolo 5) solo su richiesta della persona protetta (anche tramite il suo rappresentante legale) qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato che ha emesso la misura di protezione.

L'ordine di protezione europeo deve essere redatto in conformità al modello riportato in allegato alla proposta e deve contenere le informazioni indicate dall'articolo 6.

In base all'articolo 8 della proposta l'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla ricezione di un ordine di protezione europeo lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento previsti dalla proposta.

L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo deve essere debitamente motivato ed è possibile solo nelle seguenti circostanze (articolo 9): l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione; le condizioni della proposta di direttiva non sono state soddisfatte; la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o

misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione; la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.

Per quanto riguarda i termini temporali della procedura, la proposta privilegia un regime flessibile, stabilendo (articolo 12) che l'ordine di protezione europeo debba essere riconosciuto senza indugio e che l'autorità competente dello Stato di esecuzione decida senza indugio l'adozione delle misure del caso.

Il gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale, istituito in seno al Consiglio, ha avviato l'esame della proposta nelle riunioni del 18 e 26 gennaio scorso. Tra le osservazioni emerse, si segnala che, nella maggior parte degli Stati membri misure di protezione vengono adottate nell'ambito di procedimenti civili o amministrativi. È stata quindi sollevata la questione della necessità di aggiungere, quale base giuridica, anche l'articolo 81 TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile o, comunque di specificare, nell'ambito delle definizioni, che l'OPE deve essere emesso nel contesto di procedimenti penali o di ogni altro tipo di procedimento che venga avviato in conseguenza di un reato. È inoltre emersa la necessità che la definizione di « Ordine di protezione europeo » specifichi quali tipi di reato sono rilevanti ai fini dell'applicazione dello strumento legislativo, concentrandosi in particolare sui crimini che mettono in pericolo la vita della persona protetta, la sua integrità fisica, psichica e sessuale, ad esempio prevenendo qualunque forma di molestia, come anche i reati lesivi della libertà personale, (rapimento, stalking e altre forme indirette di coercizione).

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la proposta è attualmente all'esame della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni.

Ai fini della valutazione dell'impatto della direttiva sul nostro ordinamento, occorre considerare, in primo luogo, che in Italia attualmente non esiste uno strumento di tutela delle persone che si trovino sul territorio italiano dopo essere stato oggetto di un ordine di protezione in un altro Paese dell'Unione Europea. Sotto il profilo dell'esecuzione in altri Paesi UE delle misure di protezione adottate in Italia, nello Stato di esecuzione dovrebbero essere adottate tutte le misure che sarebbero previste dalla propria legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato.

Con riferimento alle misure di protezione che possono essere adottate nel nostro ordinamento, le quali potenzialmente potrebbero costituire oggetto di un ordine di protezione europeo si richiamano alcune delle misure coercitive disciplinate dagli articoli 280 e seguenti del codice di procedura penale, direttamente connesse ad esigenze di protezione della persona offesa.

In generale si ricorda che le misure coercitive possono essere disposte dal giudice nei confronti dell'imputato quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e in presenza delle esigenze cautelari previste dagli articoli 273 e seguenti del codice di procedura civile.

In particolare si segnalano il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*); il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (articolo 282-*ter*), introdotto dal decreto-legge n. 11/2009 (convertito dalla legge n. 38/2009), che ha previsto nel nostro ordinamento il reato di *stalking*.

A prescindere dal collegamento con un procedimento penale, si richiamano inoltre gli ordini di protezione contro gli abusi commessi in ambito familiare (articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile) che

possono essere disposti dal giudice in presenza di una condotta causa di « grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà » della vittima all'interno di una relazione familiare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver sottolineato la delicatezza della materia oggetto del provvedimento in esame ed aver invitato i membri della Commissione ad approfondire le diverse questioni ad essa connesse, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che ieri è stato illustrato il provvedimento, avverte che oggi la Commissione di merito esaminerà gli emendamenti e successivamente trasmetterà alla Commissione giustizia il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati. Su questo testo verrà espresso martedì prossimo il parere, in considerazione che il giorno successivo sarà avviato l'esame sul medesimo da parte dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO

Alla cortese attenzione dell'On. Giulia Bongiorno
Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Oggetto: disegno di legge C/3291 recante "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova".

Richiesta di dati ed informazioni al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.

Nel riscontrare la richiesta di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti dati ed informazioni secondo l'ordine di formulazione dei quesiti.

Con riguardo alla messa alla prova:

- 1 sul primo punto si rinvia all'Allegato n.1);
- 2 sul secondo punto si rinvia all'Allegato n.2);
- 3 sul terzo punto si segnala che il Ministero ai sensi del secondo comma del D.M. 26 marzo 2001, ha delegato per la stipula delle convenzioni i Presidenti dei Tribunali, presso le cui Cancellerie è tenuto l'elenco dei soggetti convenzionati;
- 4 sul quarto punto si rinvia all'Allegato n.3.

Con riferimento alla detenzione domiciliare:

1 riguardo alla prima richiesta, dai dati in possesso del Ministero dell'Interno risulta che dal momento in cui è stato istituito il braccialetto elettronico fino ad oggi sono stati attivati complessivamente 5 dispositivi di tale genere, tutti utilizzati a Milano.

Attualmente ne risultano attivi 4, sempre a Milano, su richiesta di quella Autorità Giudiziaria.

Il servizio prevede la possibilità di controllare elettronicamente soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, attraverso dispositivi collegati via radio alla linea telefonica presente nel luogo di detenzione.

Il sistema è stato progettato in modo da poter notificare alla Centrale Telecom ed alle Sale Operative delle Forze di Polizia una serie di eventi ed allarmi in modo tale da consentire agli operatori di avere in qualsiasi momento tutte le informazioni tecnico/operative necessarie per una corretta gestione del servizio e quindi di poter prendere in tempo reale le adeguate decisioni nei confronti del soggetto che vi è sottoposto.

A solo titolo esemplificativo si riportano i principali eventi/allarmi che l'operatore può visualizzare in tempo reale:

- Manomissione braccialetto;
- Manomissione basetta di controllo locale del braccialetto installata presso l'abitazione;
- Superaimento dei limiti di copertura consentita (evasione);

- Mancanza di energia elettrica;
- Batterie in esaurimento sia per il braccialetto che per la basetta di controllo
- Interferenza radio;
- Disconnessione antenna e linea telefonica;

Il sistema realizzato da Telecom Italia è a tutti gli effetti funzionante.

2 quanto al secondo quesito, l'organico degli Uffici di sorveglianza è così composto

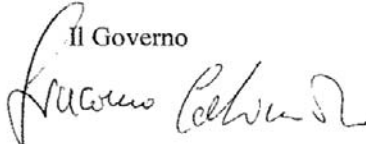
T. e U.Sorv.	organico	presenti	entrate	uscite	vacanze
<i>Presidente</i>	29	25	2		2
<i>Giudice di Sorveglianza</i>	171	158	10	11	14
Totale Magistrati	200	183	12	11	16

mentre i movimenti dei procedimenti nei Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i Minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza, per l'anno 2008* sono i seguenti (cfr allegato 4):

Ufficio*	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti 31.12.2008
Tribunale di Sorveglianza	47.926	55.578	19.642
Tribunale per i minorenni (in funzione di Tribunale di sorveglianza)	466	694	111
Totale	48.392	56.272	19.753

* I dati non sono completi in quanto non risultano rispondenti i seguenti uffici:

Tribunale di sorveglianza: Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli e Perugia;
Tribunali per i Minorenni: L'Aquila, Roma, Salerno e Trieste.

Il Governo


(ALLEGATO 1)

Oggetto: disegno di legge 3291/C recante “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova”.

Si forniscono le sottoelencate informazioni, per quanto di specifica competenza, in riscontro a quanto di cui all’oggetto. E specificatamente: “Le problematiche connesse al disagio ed alla devianza minorile rimandano ad una realtà complessa che *interroga* da diversi vertici di osservazione: dai modelli elaborati dalle discipline che si occupano di queste tematiche; dalle dimensioni sociali e culturali da cui l’iter disagio/disadattamento/devianza non può essere separato; dall’azione di prevenzione che genera condizioni di benessere e rende più forti i “fattori protettivi” contro i fattori di rischio; dall’azione educativa che lavora sulle opportunità di crescita dei ragazzi; dalla prospettiva stessa della devianza che, come aspetto speculare dell’integrazione sociale, richiede un presidio sempre più ragionato e costruito dell’azione istituzionale.

Se ci si interroga sui percorsi che originano, e progressivamente strutturano, comportamenti devianti tra i ragazzi, occorre ripensare alle espressioni del fenomeno, alle azioni di contrasto ed alla loro capacità di incidere efficacemente sulla vita del ragazzo, ma occorre anche tentare degli approfondimenti attraverso la valutazione dell’efficacia dell’intervento educativo in ambito penale.

In quest’ottica, la normativa sul processo penale minorile rappresenta una spinta innovativa per la portata educativa cui la legge si riferisce. In particolare, il provvedimento della messa alla prova è un’originale esperienza di prevenzione della devianza adolescenziale e giovanile, poiché mira alla realizzazione di un processo maturativo della personalità del ragazzo, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un progetto di intervento sul disagio segnalato dal reato.

Uno degli scopi della messa alla prova è quello di ridurre la pericolosità sociale del soggetto, stimolandone l'autostima, nonché valorizzandone e canalizzandone speranze, risorse, aspettative, anche attraverso l'introduzione di valori di riferimento diversi da quelli delle sottoculture marginali di appartenenza e la presa di distanza dall'originario assetto irregolare di vita.

Il provvedimento di messa alla prova è un'opportunità di crescita per il ragazzo che ne condivide il significato ed è disposto ad iniziare un processo autocritico di revisione personale.

La messa alla prova sembra prevedere specifici criteri applicativi, oltre a sancire l'estinzione del reato, deve garantire la tenuta nel tempo degli obiettivi socio-educativi, scongiurando il pericolo della recidiva.

I. Riferimento sui dati completi dell'ultimo decennio sulla percentuale delle messe alla prova disposte in sede minorile rispetto ai procedimenti nei quali sia stata esercitata l'azione penale.....

DATI E INFORMAZIONI

Minorenni denunciati alle Procure, per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di "messa alla prova", ex art. 28 DPR 448/88 negli anni dal 1992 al 2008. Valori assoluti e rapporti.

Anni	Minorenni denunciati (a)	Avvii dell'azione penale (b)	Provvedimenti messa alla prova (c)	Rapporti (c/b)
1992	44.788	25.928	788	2,9%
1993	43.375	24.451	845	3,5%
1994	44.326	25.807	826	3,2%
1995	46.051	25.683	740	2,9%
1996	43.975	26.568	938	3,5%
1997	43.345	22.936	1.114	4,9%
1998	42.107	24.138	1.249	5,2%
1999	43.897	25.294	1.421	5,6%
2000	38.963	17.535	1.471	8,4%
2001	39.785	18.965	1.711	9,0%
2002	40.588	18.935	1.813	9,6%
2003	41.212	19.323	1.863	9,6%
2004	41.529	20.591	2.177	10,6%
2005	40.364	19.289	2.145	11,1%
2006	39.626	19.702	1.996	10,1%
2007	38.193	19.174	2.378	12,4%
2008	n.d.	n.d.	2.509	-

n.d.: Non sono disponibili i dati di fonte Istat relativi ai minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nell'anno 2008.

Tabella numero azioni penali avviate a carico di minorenni
Anni 1999 - 2008

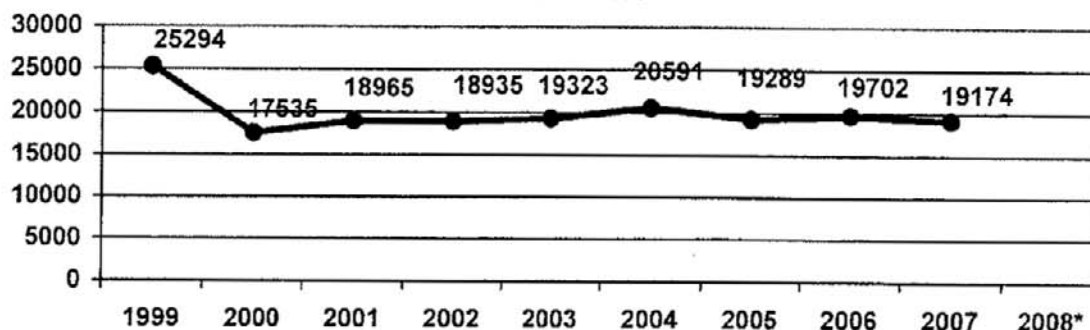


Tabella numero provvedimenti "messa alla prova"
Anni 1999 - 2008

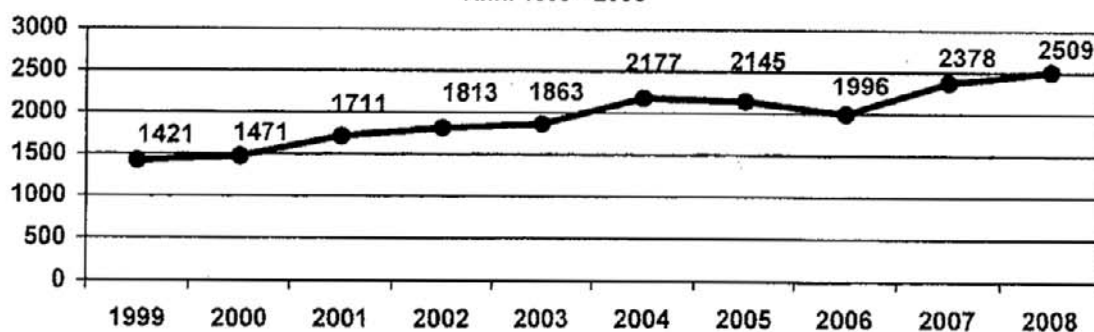
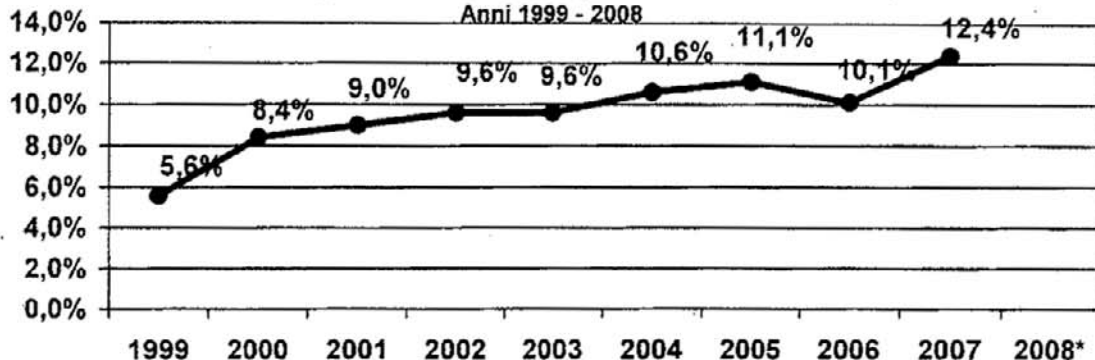


Tabella rapporto percentuale
"numero azioni penale avviate/numero provvedimenti "messa alla prova"
Anni 1999 - 2008



* non sono disponibili i dati di fonte ISTAT relativi ai minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nell'anno 2008

I dati presentati e analizzati prendono in considerazione un trend di riferimento che va dal 1999 al 2008 e mettono in evidenza un andamento crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova, con una lieve inflessione dei provvedimenti per l'anno 2006.

Nel 2008, a conferma dell'utilizzo dell'istituto art. 28 da parte dell'Autorità Giudiziaria, sono stati emessi ben 2509 provvedimenti, valore massimo del trend preso in considerazione. Occorre rilevare che, dai dati statistici in possesso del Dipartimento, si evidenzia che, sempre per l'anno 2008, l'84,3% dei provvedimenti è stato emesso in

sede di udienza preliminare, mentre il 15,1% in sede dibattimentale e solo lo 0,6% in sede di appello, dato che conferma la capacità dell'istituto di accelerare la definizione dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni. In via preliminare, giova ricordare che l'istituto giuridico di cui trattasi, viene ampiamente utilizzato dall'Autorità Giudiziaria Minorile poiché risponde ad esigenze diverse, prevalentemente tese ad evitare il c.d. "etichettamento" del minore autore di reato ed ad offrirgli la possibilità, non solo di evitare il processo, ma, con l'esito positivo della prova a cui viene sottoposto, di vedersi estinto il reato commesso. Esso si colloca perfettamente in linea con la Raccomandazione n. 87/20 del Consiglio d'Europa in tema di risposte sociali alla delinquenza minorile (Strasburgo, 17 settembre 1987) e alla legge n. 77 del 20 marzo 2003 concernente la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996". Secondo tali documenti, il sistema penale dei minori deve, fra l'altro, continuare a caratterizzarsi per il suo obiettivo di educazione e di inserimento sociale e deve tendere, quanto più possibile, alla soppressione della carcerazione dei minori. Nei casi in cui, le leggi nazionali, non prevedano la possibilità di evitare pene che comportino la privazione della libertà personale, è necessario "prevedere una gamma di pene adatte ai minori e stabilire delle modalità di esecuzione e di applicazione più favorevoli a quelle previste per gli adulti; esigere la motivazione delle pene limitative della libertà da parte del giudice; assicurare la formazione sia scolastica che professionale, preferibilmente in collegamento con la comunità, o ogni altra misura che favorisca il reinserimento sociale; assicurare un sostegno educativo dopo la fine della carcerazione e, eventualmente, un appoggio al reinserimento sociale del minore".

Per quel che concerne gli esiti dei provvedimenti, la lettura del dato statistico rileva una notevole positività con indici di estensione del reato dell'80,1% in media sulla percentuale dei casi definiti, per il periodo che va dal 2000 al 2008, così come riportato nella tabella di seguito elaborata.

[illegible]

L'istituto della messa alla prova si configura quindi, come strumento di punta e di rilievo del sistema penale minorile nell'attuazione dei suoi principi fondamentali di recupero, in un'ottica riparativo-prescrittiva, del minore che ha commesso un reato.

I dati indicano che, la quasi totalità delle messe alla prova viene concessa a seguito di un progetto elaborato; il progetto di messa alla prova è gestito in sinergia dai diversi servizi coinvolti con una prevalenza del privato sociale; i progetti elaborati corrispondono alle indicazioni del testo di legge e delle linee guida raggiungendo risultati altamente positivi.

2. Riferimento dati sul rapporto tra gli operatori degli Uffici di Servizio Social per i minorenni e i minorenni sottoposti al beneficio della messa alla prova....

Dati sul rapporto tra operatori degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni e minori sottoposti al provvedimento della "messa alla prova", ex art. 28 DPR 448/88			
		Numero "messe alla prova" decretate nel 2008	rapporto
Numero Assistenti Sociali previsti dalla Pianta Organica	477	2.509	5,26
Numero Assistenti Sociali in servizio	366		6,85

In riferimento alla tabella che pone in rapporto il dato relativo al numero degli Assistenti Sociali in Servizio presso gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni situati presso le sedi dislocate sul territorio nazionale e il numero dei provvedimenti di messa alla prova emessi dall'Autorità Giudiziaria, si rileva che indicativamente ogni Assistente Sociale segue 6,85 minori sottoposti all'Istituto di art. 28 rappresentando quindi una parte importante del lavoro svolto dagli USSM. L'elaborazione, infatti, di un progetto di messa alla prova e la successiva applicazione richiedono un particolare investimento di risorse ed energie da parte dei Servizi. Nonostante si rilevi una carenza di organico e più di 19.000 azioni penali avviate a carico dei minorenni, l'esito positivo dell'Istituto dell'art. 28 con indici che raggiunge l'80,1% , *fa rilevare la capacità di tenuta del sistema dei Servizi Sociali minorili* a fronte della complessità dell'elaborazione di un progetto di messa alla prova e all'aumento del carico di lavoro che ne consegue.

3. Riferimento dati sul numero di convenzioni tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali... ..

L'istituto della messa alla prova verte su un preciso programma trattamentale, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le risorse educative dell'ambiente di provenienza. In riferimento alle prescrizioni impartite dal Giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguarda l'attività di volontariato e le attività socialmente utili seguite dalle attività lavorative o di studio diversamente di quanto previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità negli adulti.

E' quindi di fondamentale importanza sia il lavoro d'equipe nell'elaborazione e gestione dei progetti, sia la collaborazione tra i vari Enti che si occupano dei progetti di

messa alla prova; a tal proposito si rileva, la partecipazione e collaborazione del privato sociale e dei Servizi Sociali del Comune di appartenenza del minore che concretizzano il loro intervento nella fase di sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo.

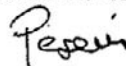
In questa prospettiva il Dipartimento Giustizia Minorile costruisce e sostiene rapporti di collaborazione con gli interlocutori del territorio che a vario titolo intervengono nel sistema di risposta del penale minorile.

La ricerca di soluzioni capaci di meglio aderire ai dettami normativi ed alla complessità dell'utenza trattata, ha portato sia il livello centrale che quello periferico a sviluppare politiche d'intervento condivise e partecipate definendo attraverso protocolli, accordi operativi e convenzioni la collaborazione tra il Dipartimento medesimo e gli Enti Locali e del Terzo Settore.

Dall'analisi effettuata dalla rilevazione dei Piani Esecutivi d'Azione di questa Direzione Generale relativi al monitoraggio, per gli anni 2008 e 2009, delle collaborazioni rese operanti dal Dipartimento Minorile con gli attori sociali istituzionali e non del territorio (Regioni Province, Comuni, Terzo Settore, Istruzione , altro) , si evince che a livello nazionale sono complessivamente attivi n. 1377 tra protocolli d'intesa e protocolli operativi, nonché sono state attivate n.1637 di macro aree d'azione d'intervento in favore di progettualità volte al reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale minorile.

Disponibili a qualsiasi chiarimento si rendesse necessario , si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Serenella PESARIN



Rapporto operatori UEPE e affidamenti in prova

Provveditorati Regionali	Assistenti sociali in servizio al 30/06/2009**	Affidamenti in prova al 30/06/2009*	Carico medio per ass. soc. al 30/06/2009	Assistenti sociali in servizio al 31/03/2010**	Affidamenti in prova al 31/03/2010*	Carico medio per ass. soc. al 31/03/2010
ABRUZZO E MOLISE	26	93	4	27	119	4
BASILICATA	11	39	4	11	48	4
CALABRIA	45	216	5	44	246	6
CAMPANIA	87	420	5	80	542	7
EMILIA ROMAGNA	68	460	7	65	463	7
LAZIO	63	530	8	64	621	10
LIGURIA	36	232	6	36	279	8
LOMBARDIA	107	1.153	11	105	1.445	14
MARCHE	18	109	6	18	132	7
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	85	307	4	82	469	6
PUGLIA	123	400	3	122	520	4
SARDEGNA	62	336	5	62	404	7
SICILIA	161	370	2	158	488	3
TOSCANA	91	471	5	89	696	8
UMBRIA	15	99	7	16	129	8
VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE	83	292	4	81	395	5
	1.081	5.527	5	1.060	6.996	7

* Affidamenti ordinari e quelli in casi in particolari

** Dati forniti dalla D.G. Personale e Formazione

Sentenze di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità emesse dal Giudice di Pace - Anno 2008*

Numero di sentenze	Anno 2008
	125

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

Il dato esposto non è completo in quanto risultano non rispondenti gli Uffici di Acerra, Alba, Amalfi, Capaccio, Cassano D'Adda, Ceva, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gardone, Val Trompia, Mercato San Severino, Mortara, Nereto, Ottaviano, San Giorgio Del Sannio, Sant'Anastasia, Trino, Voltri

Movimento dei procedimenti nei Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i Minorenni in funzione di Tribunale di Sorveglianza - Anno 2008*

Ufficio	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti 31.12.2008
Tribunale di Sorveglianza	47.926	55.578	19.642
Tribunale per i Minorenni (in funzione di Tribunale di Sorveglianza)	466	694	111
Totale	48.392	56.272	19.753

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

* il dato esposto non è completo in quanto risultano non rispondenti i seguenti

Tribunali di sorveglianza: Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli e Perugia;

Tribunali per i Minorenni: L'Aquila, Roma, Salerno, Trieste